

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2007

Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.

Art. 5 quater

(Particolari condizioni per l'alienazione degli alloggi siti in Cave del Predil)(1)

1. Data la particolare condizione di degrado del complesso abitativo di Cave del Predil, al fine di intervenire tempestivamente per impedirne l'ulteriore aggravamento, gli alloggi compresi in tale ambito possono essere ceduti agli assegnatari aventi diritto secondo il piano di vendita predisposto dall'ATER Alto Friuli a decorrere dalla approvazione del piano.

2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1, determinato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 25 della legge regionale 24/1999, diversamente da quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, è ridotto del 90 per cento e deve essere corrisposto in unica soluzione. La riduzione del 90 per cento è operante per i contratti o preliminari d'acquisto stipulati entro due anni dall'approvazione del piano di vendita. Il preliminare d'acquisto deve prevedere il versamento di una somma pari al 50 per cento del prezzo di cessione.

(2)

3. Gli alloggi sfitti possono essere ceduti alle condizioni previste al comma 2 ad assegnatari in locazione dell'ATER Alto Friuli che chiedono in cambio un alloggio ai soli fini dell'acquisto. Tali cambi sono disciplinati da regolamento adottato dall'ATER.

4. Gli alloggi rimasti invenduti possono essere ceduti a chiunque ne faccia richiesta a seguito dell'emanazione di bando di vendita predisposto dall'ATER.

5. Il bando di vendita dell'ATER può attribuire priorità ai soggetti residenti in comune di Tarvisio. La priorità ha efficacia a parità d'offerta.

6. Diversamente da quanto stabilito dall'articolo 71 della legge regionale 75/1982 gli alloggi acquistati con i benefici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non

possono essere ceduti prima di cinque anni.

7. Il patrimonio abitativo di Cave del Predil sarà ceduto in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 23, L. R. 3/2002

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 64, L. R. 1/2004